

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2609/79 DELLA COMMISSIONE****del 26 novembre 1979****che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1365/79<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2362/79<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1365/79 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 163 del 2. 7. 1979, pag. 30.

(4) GU n. L 270 del 27. 10. 1979, pag. 26.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate <sup>(1)</sup> per il periodo che inizia il 3 dicembre 1979

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Austria/Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi
	— Peso vivo —	
01.02 A II a) (a)	—	57,691
01.02 A II b) (b)	16,980	64,478
	— Peso netto —	
02.01 A II a) 1 aa) (a)	—	109,613
02.01 A II a) 1 bb)	32,263	122,509
02.01 A II a) 2 aa) (a)	—	87,690
02.01 A II a) 2 bb)	25,810	98,007
02.01 A II a) 3 aa) (a)	—	131,536
02.01 A II a) 3 bb)	38,716	147,011
02.01 A II a) 4 aa)	48,394	183,763
02.01 A II a) 4 bb)	55,356	210,200
02.06 C I a) 1	48,394	183,763
02.06 C I a) 2	55,356	210,200
16.02 B III b) 1 aa)	55,356	210,200

(<sup>1</sup>) In conformità del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nell'allegato I dell'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(b) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.